

Sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico, Avv. Marcella Scarciglia, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio di pagamento N 13010/2016 R.G.C., avente per oggetto: polizza fideiussoria, promosso

DA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] ASSICURAZIONI per suo nome e conto ai sensi di cui all'art. 1903 co 2 c.c., nonché in virtù di mandato generale alle liti per atto notaio Prof. [REDACTED] la [REDACTED] (agente autorizzato ex art. 1903, co.1, c.c. (P.IVA 04396020754) in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. , [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Calcagnile e Simonetta Leomanni

OPPOSTA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13/10/2016, la società [REDACTED] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecce, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2897/2016, con il quale veniva ingiunto al sig. [REDACTED] il pagamento, in favore della predetta società, della somma di € 7.700,00, oltre interessi e spese di procedura. La domanda monitoria trovava fondamento sul contratto di polizza fideiussoria n. 2008/50/2031226 per "Garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciati ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10" sottoscritto dal sig. [REDACTED]. Notificato il decreto ingiuntivo, questo veniva opposto dall'odierno attore con atto di citazione del 16/12/2016, sostenendo che detta somma non fosse

✓
dovuta a causa della mancata iscrizione della società ~~_____~~
s.r.l nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, eccepiva
pertanto, la carenza di legittimazione ^{officiosa} ad agire, nonché la risoluzione del contratto
ipso iure ex art. 1901 c.c., nonché la prescrizione ex art. 2952 c.c. Concludeva
l'opponente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2897/2016 per le ragioni di cui
all'opposizione con condanna della ditta opposta al pagamento delle spese di lite in
favore dell'opponente. Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta chiedendo il
rigetto della opposizione poichè infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di
lite a favore dei procuratori anticipatori. La causa veniva istruita con la
documentazione in atti. All'udienza del 12.03.2018, la causa precisate le
conclusioni previa discussione orale viene decisa con sentenza dandone lettura in
udienza ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione proposta dal sig. ~~_____~~ è
risultata infondata e non può trovare accoglimento. E' rimasto provato (cfr contrato
di polizza fideiussoria sottoscritta dal sig. ~~_____~~ come in atti) che il sig. ~~_____~~ non ha
provveduto al pagamento dei relativi premi per il complessivo importo di euro
7.700,00, somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.

Sulla eccezione di difetto di titolarità e legittimazione ad agire osserva quanto segue.

Dalla documentazione versata in atti, è risultato che la società ~~_____~~
~~_____~~ è regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi al n. ~~_____~~, così come lo sono i due Agenti Generali,
segnatamente ~~_____~~ e ~~_____~~, rispettivamente al n.
~~_____~~ e n. ~~_____~~ come si evince dal certificato dell'IVASS (Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni) (doc. 2) ed è, altresì, regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio ~~_____~~ dal 02/05/2011 al r. ~~_____~~ (cfr
doc. 3 fascicolo parte opposta). Non revocabile in dubbio, altresì, che la legittimazione
abbia origine per atto del notaio Prof. ~~_____~~ del ~~_____~~, raccolta n.
~~_____~~ repertorio n. ~~_____~~ (doc. 1). Pertanto già in sede monitoria ha potuto
ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto, poichè ogni aspetto, preliminare anche
all'emissione di detto provvedimento, risulta conforme al potere esercitato. Pertanto,
essendo la società ~~_____~~ - in forza del
richiamato mandato - nei diritti nascenti da tutti i contratti stipulati dai precedenti
agenti generali, facenti parte del portafoglio ceduto ~~_____~~

ne deriva la legittimazione e il diritto di agire. Venendo al merito della vicenda che ci occupa da un'attenta analisi delle singole clausole e dal tenore letterale del contratto, emerge in modo inequivocabile la volontà delle parti di stipulare un contratto di polizza fideiussoria. Invero con atto notificato in data 30/07/2008 il Sindaco del Comune di [redacted] notificava a [redacted] avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia per la realizzazione di lavori edili. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il Comune, relativi alle opere di urbanizzazione primaria, il sig. [redacted] stipulava con la [redacted] Assicurazioni la polizza n. [redacted] in data 11/10/2008, con decorrenza dal 13/10/2008, denominata "Garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie ai sensi della Legge 28.1.1977 n. 10" (doc. 4). Nella premessa si legge: a) "La [redacted] Assicurazioni si costituisce "FIDEJUSSORE nell'interesse del Contraente (...) per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore del Comune garantito fino alla concorrenza di €. 122.952,78 quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti...oneri di urbanizzazione primaria relativi alla lottizzazione convenzione [redacted] b) "La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri ed obblighi (...), da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazioni. La liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni 1 e cioè dal 13/10/2008 al 13/10/2009, fermo l'obbligo del contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazioni". Nella successiva pagina 2 della polizza (cfr art. 3 di detta polizza) si prevede "In caso di maggior durata, e, comunque, fino a quando il contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4 (cioè a dire, l'originale della polizza restituitagli dal Comune garantito con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune Garantito) esso è tenuto al pagamento di supplemento di premio". Nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 3 non si sono mai realizzate, nessuna documentazione e' stata mai consegnata né prodotta nell'odierno giudizio e, pertanto, il sig. [redacted] godendo della polizza fideiussoria, è tenuto a versare le rate di premio portate a decreto ingiuntivo. Parimenti è da disattendere l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'ingiungente per decorso del termine previsto ex art. 2952 c. c. .

Invero, trattasi nel caso de quo di polizza fideiussoria definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (18 febbraio 2010, n. 3947) come garanzia atipica, cioè a dire un contratto con il quale la compagnia assicurativa- caso di specie- si fa carico dell'impegno preso dal contraente, garantendo per esso l'adempimento degli accordi pattuiti nei confronti del beneficiario. Sicchè trattasi di polizze che pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa e pertanto non possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui in particolare quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. comma 1) , sono soggette pertanto all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, nè ad altra prescrizione breve. (ex pluris Cass. 24.10.1985; Corte di Appello di Milano 3.9.96 in Nuova Giur. Civ. Commentata 1997, 175). Sulla scorta delle considerazioni e principi giurisprudenziali suesposti in subiecta materia va pertanto rigettata la opposizione poichè infondata in fatto ed in diritto. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto n. 2897/2016 del 7.11.2016 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo tra le parti. La soccumbenza postula la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite come liquidati in dispositivo.


P.Q.M.

Il G.O.T. della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Lecce, Avv. Marcella Scarciglia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) - rigetta l'opposizione;
- 2) - conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2897/2016 del 7.11.2016;
- 3) - condanna la opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1200,00 oltre rimb. forf. 15% e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Calcagnile e Simonetta Leomanni anticipatari.

Così deciso con lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in Lecce, il
12.03.2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 MAR. 2018
Lecce,
IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ella Stomaci

Il Giudice Onorario
Avv. Marcella Scarciglia


IL CASO.it